



RENTRI

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente

Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali

Le norme di riferimento

Le norme di riferimento

- ▶ **Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135**
- ▶ **Decreto Legislativo 152/2006, art. 188-bis**
- ▶ **Decreto Ministeriale 59/2023**
- ▶ **Decreto Direttoriale 97/2023 - Scadenze**
- ▶ **Decreto Direttoriale 143/2023 - Modalità operative**
- ▶ **Decreto Direttoriale 251/2023 - Istruzioni di compilazione FIR e Registri**

RENTRI – Le origini

Le origini

Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. **Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [...] e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi** di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, [...].

Le origini

Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è **istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [...]

Soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI

Soggetti obbligati

- ▶ ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
- ▶ Comma 3-bis.

- ▶ Gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**,
- ▶ **i produttori di rifiuti pericolosi** e
- ▶ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano **rifiuti pericolosi** a titolo professionale o che
- ▶ operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**,
- ▶ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,

- ▶ con riferimento **ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3,**

- ▶ **sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.**

Soggetti obbligati

ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

Comma 3-bis.

nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi,

- ▶ i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto:
- ▶ «3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti **[anche non pericolosi]**,
- ▶ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione **[anche non pericolosi]**,
- ▶ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché
- ▶ **[...] e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)**»

Soggetti obbligati

«le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)»

- ▶ **Art. 184, comma 3.** Sono rifiuti speciali: [...]
- ▶ c) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ▶ d) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ▶ g) i rifiuti **derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;**

Soggetti obbligati

ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

Comma 3-bis.

Soggetti obbligati:

«le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)»

- ▶ Il seguente esonero è applicabile?
- ▶ Sono esonerati da tale obbligo [...] per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Soggetti obbligati

D.M. 59/2023 per l'avvio dell'operatività RENTRI

► Sono **esclusi i produttori di rifiuti speciali non pericolosi** da lavorazioni industriali, da lavorazione artigianali e da trattamenti effettuati sulle acque e sui fumi **che non occupano complessivamente più di dieci dipendenti**. L'articolo 13 del D.M. RENTRI prevede, infatti, che l'iscrizione al RENTRI debba avvenire:

► b) a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, **per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti**;

► c) a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, **per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi** obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

► Pertanto **i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a 10 sono esclusi**

Soggetti obbligati D.M. RENTRI

Art. 12. Iscrizione al RENTRI

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI [...] i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 [ora individuati dalla nuova formulazione dell'art.188-bis del D.Lgs. 152/2006], di seguito indicati: [...]

b) i **produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9**;

Il comma 3 dell'articolo 9 dispone: «*Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, **si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 [registro C/S] e 193 [FIR] del decreto legislativo n. 152 del 2006***»

Esclusione dall'obbligo per determinate categorie di soggetti esonerate dall'obbligo di tenuta del registro o di emissione del FIR?

No, secondo le indicazioni riportate sul sito RENTRI

Art. 12 Iscrizione al RENTRI

9. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

Ma questi soggetti in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole non sono tenuti a presentare il MUD, **che senso ha l'esonero dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, operata con una norma di rango secondario, di soggetti già esclusi per effetto della norma di rango primario [D.Lgs. 152/2006]?**



RENTRI - Struttura del Sistema (art. 188-bis)

Struttura del sistema

3. Il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** è articolato in:

- a) una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle **informazioni relative alle specifiche autorizzazioni** rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

[La Sezione anagrafica comprenderà anche tutti i **dati relativi agli impianti autorizzati** a sottoporre a trattamento ogni tipologia di rifiuti:

- ▶ **Sostituirà la banca dati ISPRA?**
- ▶ **Non sembra che sostituirà il RECER]**

Struttura del sistema

La sezione Anagrafica, comprenderà i dati ufficiali delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ma le:

- ▶ «**informazioni relative alle specifiche autorizzazioni** rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti» dovranno, invece, essere inserite dai gestori degli impianti.
- ▶ Banca dati ufficiale ma con dati in parte ufficiali **e in parte dichiarati dai privati?**

Struttura del sistema

3. Il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** è articolato in:

b) una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei **dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.**

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, **favorendo la semplificazione amministrativa**, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, **disponendo in particolare:**

Struttura del sistema

- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione [in realtà non definite dal D.M. 59/2023], validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale [in realtà non definite dal D.M. 59/2023], e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di **coloro che intendano volontariamente aderirvi** [ad oggi non sono previsti particolari vantaggi per chi aderirà su base volontaria], ai sensi del **comma 3-bis**, con la previsione di **criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori**;
- c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le **modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), *comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d)***, [d) data e percorso dell'istradamento] **nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto**;

Struttura del sistema

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 [registro cronologico di carico e scarico] e 193 [Formulario Identificativo del Rifiuto - FIR] sono effettuati **digitalmente da parte dei soggetti obbligati** ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del **comma comma 3-bis del presente articolo**; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

[doppio regime per la tracciabilità: telematico e cartaceo]

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, **gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente**

Definizioni - D.M. 59/2023

D.M. 59/2023 - RENTRI

► Art. 3 - Definizioni

- a) «**unità locale**»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale **l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche** e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;
- Mancano indicazioni rispetto all'eventuale obbligo di iscrizione al RENTRI nel caso di **rifiuti prodotti in cantieri temporanei** diversi da quelli di manutenzione. Il MASE rispondendo a un quesito di un'Associazione ritiene che **per i cantieri di breve durata sia possibile imputare la produzione dei rifiuti pericolosi sul registro della sede legale dell'impresa**

D.M. 59/2023 - RENTRI

- b) «**operatore**»: il soggetto iscritto al RENTRI;
 - c) «**sistema gestionale**»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;
 - d) «**utente**»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni [e **può rappresentare l'impresa o l'ente**].
- **Incaricato e sub-incaricato**: definizioni presenti **solo nel decreto direttoriale «modalità operative»**, si tratta delle persone fisiche che concretamente effettuano le operazioni nel sistema e possono essere anche esterne all'organizzazione



Responsabilità dell'incaricato

RESPONSABILITA' - RENTRI

A quale soggetto deve essere attribuita la responsabilità in caso di mancata, erronea o incompleta trasmissione dei dati?

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 3 (Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. [...]

RESPONSABILITA' - RENTRI

Art. 6 (Solidarietà)

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, **la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.**

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.



Operatività per i diversi soggetti obbligati

D.D. 97/2023 - RENTRI

<u>Dal 15/12/2024</u> ed entro il <u>13/02/2025</u>	enti o imprese <u>produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, incluse le associazioni imprenditoriali</u>
<u>Dal 15/06/2025</u> ed entro il <u>14/08/2025</u>	enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <u>con più di 10 dipendenti</u>
<u>Dal 15/12/2025</u> ed entro il <u>13/02/2026</u>	tutti i restanti <u>produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi</u>

D.M. 59/2023 - RENTRI

- ▶ **Operatività - Articolo 13 (Tempistiche di iscrizione)**
- ▶ 3. Ai fini del comma 1, il **numero dei dipendenti** è calcolato con i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) ["dipendenti": tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione], ed è **referito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente** al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

D.M. 59/2023 - RENTRI

- ▶ Articolo 21 (Modalità operative)
- ▶ 1. **La Direzione generale competente del Ministero della transizione ecologica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali,** definisce, con uno o più decreti direttoriali:
 - ▶ a) le **modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI** e il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2016/679; [...]

D.M. 59/2023 - RENTRI

- ▶ Articolo 21 (Modalità operative)
- ▶ d) le **modalità di compilazione dei modelli** di cui agli articoli 4 e 5 [registro e FIR];
- ▶ e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- ▶ f) **i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;**
- ▶ g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.
- ▶ 2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono **pubblicati sul sito del RENTRI.**

D.M. 59/2023 - RENTRI

Nuovi modelli di FIR e Registro applicabili dal 13/02/2025 «a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI»





Registro cronologico di carico e scarico RENTRI

D.M. 59/2023 - RENTRI

► Articolo 4 - Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Il Registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) **sino alla data di iscrizione al RENTRI**, in modalità cartacea, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e **vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.**

b) **a partire dalla data di iscrizione al RENTRI [per il primo scaglione dal 13/02/2025]**, in modalità digitale, vidimato digitalmente mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso il RENTRI e compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

Registro di carico e scarico RENTRI

Articolo 15 (Trasmissione dei dati al sistema informatico)

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione dei **dati contenuti nel registro di carico e scarico**, con le modalità indicate secondo le modalità di cui all'articolo 21.

2. **La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.**

Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

I soggetti di cui all'articolo 18 [associazioni imprenditoriali] trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Registro di carico e scarico RENTRI

D.D. 97/2023

Obbligo di tenuta del registro in formato digitale:

- Primo scaglione: **dal 13 febbraio 2025;**
- Secondo scaglione (dal 15/06/2025 e il 14/08/2025): **dalla data di iscrizione al RENTRI;**
- Terzo scaglione (dal 15/12/2025 e il 13/02/2026): **dalla data di iscrizione al RENTRI;**

Registro di carico e scarico RENTRI

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
					/	a	a		
2) Del									
	g	g	m	m	a	a			
Causale operazione									
3) Carico									
	DT		NP		T*		RE		
4) Scarico									
	I		aT		M		TR		
5) Riferimento operazione									
n					/	a	a		
n					/	a	a		
n					/	a	a		
n					/	a	a		
n					/	a	a		
n					/	a	a		
6) Rettifica									
Reg.n.									
					/	a	a		
Del									
	g	g	m	m	a	a			
7) Stoccaggio istantaneo									
Data calcolo									
	g	g	m	m	a	a			
42) Annotazioni:									

5.10 Tabella 10 – causali operazioni

Per il carico

- DT = prodotto o detenuto nell'unità locale.
- NP = nuovo produttore.
- T* = ricevuto da terzi.
- RE = prodotto fuori dall'unità locale.

Per lo scarico

- I = scarico interno.
- aT = scarico a terzi.
- M = scarico per produzione di materiali.
- TR = intermediario.

Registro di carico e scarico RENTRI



IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>
12) Stato fisico	<input type="text"/>
13) Quantità	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
14) Unità di misura	<input type="text"/> kg <input type="text"/> l
15) Destinato a	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>
16) Categoria AEE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / a a
del	<input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a
MATERIALI (solo Impianti)	
19) Materiale	<input type="text"/>
20) Altro	<input type="text"/>
21) Quantità (Kg)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Registro di carico e scarico RENTRI

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S										
22) Num. Formulario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
22b) Trasp. Trasfrontaliero	<input type="text"/>	Tipo								
23) Data inizio trasporto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ESITO CONFERIMENTO										
24) Data fine trasporto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
25) Peso verificato a destino	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	
<p><u>1.5 Esito conferimento</u></p> <p>La sezione deve essere compilata sia dal produttore/detentore che dal nuovo produttore ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR.</p>										
Respingimento:										
26) Tipologia	<input type="checkbox"/>	Totale	<input type="checkbox"/>	Parziale						
27) Quantità	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	28) Unità di misura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
29) Causale	NC	<input type="text"/>	IR	Altro:						



FIR - RENTRI

FIR RENTRI

Articolo 5 - Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n.152/2006 è **emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti**, in conformità al modello riportato nell'Allegato II ed è **integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**
3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, **il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**

FIR RENTRI

Articolo 7 - Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

8. Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) [dal 13/02/2026].

9. **Prima della scadenza** di cui al comma 8 il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale.

FIR RENTRI

**D.D. 97/2023 - Scadenza per
l'emissione del FIR in formato digitale**

**Per gli operatori tenuti all'iscrizione al
RENTRI: 13 febbraio 2026**

**Il 13 febbraio 2026 è anche la data a
partire dalla quale dovranno essere
trasmessi i FIR relativi al trasporto di
rifiuti pericolosi**

D.M. RENTRI



FIR - RENTRI

Distinzione tra produttore e detentore (D.D. 251/2023 - istruzioni di compilazione)

Produttore / detentore del rifiuto

Il campo 1 (Produttore) ed il campo 2 (Detentore) sono alternativi:

- si compila il campo 1 (Produttore) quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto;
- si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del **detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta.**

Definizione di «**detentore**» (art. 183, D.Lgs. 152/2006)

h) "detentore": **il produttore dei rifiuti** o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

FIR - RENTRI

4) Trasportatore e (nel caso di trasporto su più tratte compilare l'allegato	Denominazione																	
	CF																	
	N. Iscr.Albo:																	
5) Intermediario o Commerciante (nel caso di più	Denominazione																	
	CF																	
	N. Iscr.Albo:																	
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:							Descrizione									
Provenienza: Urbano			Speciale			Caratteristiche di pericolo (H)												
Quantità:								kg		l	Verificato in partenza							
Stato fisico:		SP	S	L	FP	VS	Caratt. Chimico/Fisiche:											
Analisi/rapporto di prova			Classificazione			Nr.					Valida al:		g	g	m	m	a	a
Trasporto ADR			Classe pericolo:			N.ONU						Note:						
Aspetto esteriore dei rifiuti:		Num. Colli					Rinfusa											

FIR - RENTRI

7) Firma Produttore/Detentore																	
8) Nome e Cognome conducente																	
Targa mezzo				Targa rimorchio													
9) Ora/Data inizio trasp.		h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a					
Percorso (se diverso dal più breve):																	
10) MICRO RACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")																	
11) Firma conducente:																	
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO																	
Accettazione		Acc. per intero				Acc. parzialmente				Respinto		In attesa di verifica analitica					
Quantità accettata						,					Kg		Causale:		NC	IR	A
Quantità respinta						,					Kg						
Ora/Data arrivo		h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma del Destinatari				

FIR - RENTRI

Sezione microraccolta (10 produttori)

Manca Il numero del FIR

Manca la quantità del rifiuto prelevato presso il singolo produttore

FORMULARIO		DATA EMISSIONE						MICRORACCOLTA	
		g	g	m	m	a	a		
2) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
3) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
4) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								
5) Produttore	Denominazione:							Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:								
	CF							Percorso (se diverso dal più breve):	
	N. Iscr.Albo:								

Le istruzioni di compilazione hanno sospeso l'obbligo di impiego di questo allegato.



Contributi - RENTRI

Contributi

ALLEGATO III CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA (Articolo 14)

1.I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato.

Tabella I

<i>CLASSI DI UTENTI</i>	<i>DIRITTO DI SEGRETERIA</i>	<i>CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)</i>	<i>CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)</i>
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00



Delega adempimenti RENTRI

DELEGA - RENTRI

- ▶ «Art. 18 Deleghe
- ▶ 1. **I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi** di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, [...]
- ▶ 4. Le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalità semplificate, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006».



Procedure RENTRI

Procedure RENTRI

Decreto Direttoriale 143/2023 del 6/11/2023

«**Modalità Operative**

Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),

Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,


Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e

Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori»

Procedure RENTRI

Le procedure operative sono complessivamente 18 suddivise nei seguenti temi:

- Modalità operative per l'iscrizione (modalità 1-3)
- Modalità operative per la gestione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti in modalità cartacea (modalità 4-7)
- Modalità operative per la tenuta di registri e formulari mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
- Modalità operative per la trasmissione dei dati di registri e formulari mediante interoperabilità (modalità 11-12)
- Modalità operative per la tenuta di registri e formulari e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)



Sistema sanzionatorio

Sistema sanzionatorio

► Art. 258

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, **la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis**, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.**

La **mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi** con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.**

Sistema sanzionatorio

► Art. 258

- 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono **ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini** previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative.
- **Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati,** comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

Sistema sanzionatorio

► Art. 258

- 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti **sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità**, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
- In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, **si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo**.